

DCO 22/08

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DI
ADEMPIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA SEPARAZIONE
FUNZIONALE DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N. 11/07:
OBBLIGHI DI SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(UNBUNDLING) PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS**

Documento per la consultazione

26 giugno 2008

Indice

1.	Premessa	3
2.	Contesto normativo	4
3.	Principi generali.....	5
4.	Procedimento di consultazione.....	5
5.	Proposta di articolato	6

1. Premessa

Il presente documento per la consultazione fa seguito alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) del 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07) recante "Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" esponendo le proposte dell'Autorità relative alle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 11/07, "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU).

L'articolo 5 della deliberazione n. 11/07 prevede il rimando ad un successivo provvedimento per la definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti di cui al comma 12.2 del TIU.

L'articolo 12, comma 12.2 del TIU prevede che il gestore indipendente predisponga e aggiorni un programma di adempimenti, secondo le linee guida definite dall'Autorità, contenente le misure per perseguire le finalità di cui al comma 2.1 del medesimo TIU, in particolare per escludere comportamenti discriminatori e che garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza e che indichi gli obblighi dei componenti del gestore indipendente e del personale subordinato per raggiungere tale obiettivo.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **1 agosto 2008**.*

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Tariffe***

*piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax. 02 65565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

2. Contesto normativo

- 2.1 L'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95, che ha introdotto norme per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, assegna all'Autorità il mandato di emanare direttive per la separazione contabile e amministrativa che consentano di evidenziare separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalle convenzioni, verificando i costi delle singole prestazioni al fine di assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione, garantendo altresì un confronto con i costi di servizi analoghi in altri Paesi e la pubblicità dei dati raccolti.
- 2.2 Le direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE, relative, rispettivamente, a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e per il mercato del gas naturale prevedono la separazione funzionale tra le attività relative alle infrastrutture essenziali per la fornitura ai clienti finali e le altre attività ai fini della promozione della concorrenza nei due settori.
- 2.3 Le citate direttive per la parte relativa alla separazione funzionale sono state recepite con il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 e con la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" (di seguito: legge n. 125/07).
- 2.4 Con deliberazione n. 11/07 e s.m.i. l'Autorità ha adottato le disposizioni relative alla separazione funzionale ed alla separazione contabile.
- 2.5 L'articolo 5 della deliberazione n. 11/07 prevede il rimando ad un successivo provvedimento per la definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12.2 del TIU.
- 2.6 Con deliberazione n. 253/07, comma 2.1, l'Autorità ha posticipato il termine di prima applicazione delle norme in materia di separazione funzionale al 30 giugno 2008. In particolare tale termine si riferisce alla prima nomina del Gestore indipendente, che a partire da tale data dovrà predisporre e rendere operative le procedure previste dalla deliberazione n. 11/07 e s.m.i. per raggiungere le finalità della separazione funzionale, di cui all'articolo 2, comma 2.1 del TIU.
- 2.7 A seguito della adozione da parte dell'Autorità del provvedimento relativo alla separazione funzionale, alcuni operatori hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (di seguito: TAR), avverso alla deliberazione n. 11/07 e successivamente contro la deliberazione n. 253/07, con motivi aggiunti.
- 2.8 Con sentenze del 18 dicembre 2007 il TAR ha parzialmente annullato la deliberazione dall'Autorità, con particolare riferimento all'inclusione dei dirigenti nel Gestore indipendente ed alla separazione funzionale tra le attività di distribuzione e misura del gas naturale.
- 2.9 L'Autorità ritiene che il parziale annullamento da parte del TAR non abbia di fatto intaccato il quadro di insieme della normativa in materia di separazione funzionale prevista con la deliberazione n. 11/07 s.m.i. In particolare nella parte motiva delle sentenze del TAR in merito ai dirigenti il giudice di primo grado ha chiarito che intendeva inibire l'insorgere di eventuali poteri deliberativi da parte dei dirigenti, ed infatti li ha esclusi dal Gestore indipendente. Ciononostante, è precisato che il personale dirigente *"può restare assoggettato ad obblighi specifici*

comportamentali direttamente imposti dal gestore nel suo programma di adempimenti”.

3. Principi generali

- 3.1 Coerentemente con quanto già previsto con la deliberazione n. 11/07 e s.m.i., l’Autorità intende definire le linee guida per l’implementazione della separazione funzionale facendo riferimento ai seguenti principi:
- indipendenza degli amministratori e, più in generale, dei soggetti che ricoprono posizioni apicali nell’organizzazione dell’attività oggetto di separazione funzionale;
 - indipendenza e terzietà dell’attività in regime di separazione funzionale, in particolare ai fini dell’acquisizione di beni e servizi e nell’erogazione del servizio di pubblica utilità ad essa affidato;
 - non discriminazione e tempestività nella messa a disposizione ai soggetti aventi diritto di dati e informazioni (in particolar modo quelle commercialmente sensibili, quali i dati di misura), acquisite nello svolgimento della attività oggetto di separazione funzionale, in particolare evitando qualsiasi discriminazione a favore delle parti correlate;
 - valorizzazione delle operazioni intragruppo, ovvero tra attività all’interno dello stesso soggetto giuridico, secondo metodologie trasparenti, verificabili e a condizioni di mercato, in particolare al fine di evitare trasferimenti incrociati tra attività.
- 3.2 Le linee guida poste in consultazione, peraltro, per la maggior parte delle disposizioni previste costituiscono una sistematizzazione ed un chiarimento di quanto già previsto nel TIU in termini di obblighi e prescrizioni per il raggiungimento dei richiamati principi.
- 3.3 Appare opportuno sottolineare che le linee guida devono essere considerate come un supporto alle imprese nel processo di identificazione delle aree di maggior rischio e delle possibili misure di prevenzione. In tale prospettiva costituiscono una base di partenza non esaustiva delle casistiche di rischio e soprattutto delle misure di prevenzione adottabili, in considerazione delle forti differenze che esistono sotto il profilo dimensionale ed organizzativo tra i diversi esercenti dei settori dell’energia elettrica e del gas soggetti agli obblighi di separazione funzionale.

4. Procedimento di consultazione

- 4.1 L’Autorità ha istituito un gruppo di lavoro informale in materia di separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori del gas e dell’energia elettrica nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità del 27 giugno 2005 n. 127/05.
- 4.2 Tale gruppo di lavoro si è più volte riunito sia in vista della definizione della deliberazione n. 11/07, sia per definire gli schemi contabili e il manuale applicativo della medesima separazione contabile, sia, infine, per un confronto sulle indicazioni relative alle linee guida del programma degli adempimenti. A tal fine, nel corso dell’incontro tenutosi il 12 giugno 2008, la Direzione tariffe ha presentato una prima proposta di articolato relativo alle linee guida in materia di

predisposizione del programma di adempimenti. Nel corso di tale riunione è emersa l'esigenza di sottoporre la materia ad una più ampia consultazione, che coinvolga, da una parte, il gruppo di lavoro, dall'altra, la più vasta platea degli interessati.

- 4.3 L'Autorità ritiene di dover accogliere tale sollecitazione e, pertanto, propone con il presente documento uno schema di delibera nella sostanza identico a quello proposto al gruppo di lavoro affinché possa essere sottoposto al giudizio della più vasta platea di tutti gli interessati. Dal momento, però, che la proposta di articolato è nota a tutte le associazioni di categoria a partire dal 12 giugno 2008, l'Autorità intende fissare il termine per la consultazione al 1 agosto 2008, anche per permettere l'adozione dell'atto deliberativo entro l'estate e assecondare così il processo di separazione funzionale secondo le tempistiche previste.

5. Proposta di articolato

- 5.1 Come anticipato al precedente punto 4.3, si sottopone a consultazione una bozza di articolato che anticipa la struttura del provvedimento finale.
- 5.2 L'impostazione di base che ha ispirato questo articolato è la seguente:
- a) indicazione dei principi base ai quali la gestione della separazione funzionale deve configurarsi e ai quali, conseguentemente, il programma degli adempimenti deve far riferimento sia come regole comportamentali, sia come sistema di controllo, sia come reportistica;
 - b) indicazione di alcune prescrizioni minime obbligatorie e valide per tutti i contesti societari ed organizzativi;
 - c) previsione temporale di entrata a regime della nuova gestione separata funzionalmente.
- 5.3 Si ribadisce come la proposta di seguito presentata:
- non costituisca un'integrazione di quanto previsto nella deliberazione n. 11/07;
 - proponga molte soluzioni che un'impresa normalmente adotta nella gestione della propria attività. Il solo significato aggiuntivo della presente proposta è che l'assunzione di tali soluzioni deve essere trasparente e motivata.

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 11/07, "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU).

Articolo 2

Il programma degli adempimenti

- 2.1 Il programma di adempimenti predisposto dal gestore indipendente ai sensi dell'articolo 12, comma 12.2, del TIU, ed adottato dall'esercente secondo le

modalità tipiche del proprio modello societario ed in conformità alle norme in materia di separazione funzionale di cui al TIU, si compone delle seguenti parti:

- a) descrizione delle regole di *governance* dell'attività soggetta a separazione funzionale ed attestazione della loro coerenza con quanto stabilito dal TIU;
- b) modelli di organizzazione e di gestione;
- c) procedure e tempi di attuazione dei modelli di organizzazione e gestione;
- d) individuazione nominale dei componenti il gestore indipendente e del personale direttamente subordinato e verifica della sussistenza dei requisiti e delle garanzie previste dal TIU e dal codice etico di cui alla successiva lettera e);
- e) codice etico coerente con le finalità di cui all'articolo 2, comma 2.1, del TIU;
- f) descrizione dell'iter di redazione ed approvazione del budget, individuando le strutture tecniche coinvolte e la loro dipendenza funzionale;
- g) descrizione dell'iter di redazione ed approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture, di cui all'Articolo 11, comma 11.1, lettera b), punto i. del TIU, individuando le strutture tecniche coinvolte e la loro dipendenza funzionale;
- h) individuazione nominale del garante per la corretta gestione delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 15.1 lettera d) del TIU;
- i) piano dettagliato di separazione fisica delle banche dati, di cui all'articolo 15, comma 15.3 del TIU e procedure e tempi di attuazione del piano di separazione fisica delle banche dati di cui alla precedente lettera h);
- j) individuazione del responsabile dei rapporti con l'Autorità in merito all'attuazione del programma degli adempimenti;
- k) programmi di formazione/informazione nei confronti del personale interno finalizzati al rispetto della separazione funzionale delle attività;
- l) definizione delle procedure per la valutazione delle transazioni economiche con le altre parti correlate e disposizioni per garantire la separazione funzionale in caso di attività svolte in *outsourcing*;
- m) procedure di verifica della corretta applicazione del programma di adempimenti, ed eventuali azioni di manutenzione dei modelli di organizzazione;
- n) procedure di redazione del rapporto sulle misure adottate di cui all'articolo 12, comma 12.4, del TIU, individuando le strutture tecniche coinvolte e la loro dipendenza funzionale;
- o) procedure di predisposizione ed invio all'Autorità della reportistica e delle eventuali segnalazioni previste dal TIU, individuando le strutture tecniche coinvolte e la loro dipendenza funzionale.

Articolo 3

Obblighi del gestore indipendente

- 3.1 Ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 2.1, il gestore indipendente, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione, ovvero, se successivo, entro 6 mesi dal realizzarsi delle condizioni previste dall'articolo 7 del TIU:
- a) predispone modelli di organizzazione e di gestione idonei a garantire che le infrastrutture oggetto di separazione funzionale siano amministrate in modo

- tale da promuovere la concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas e per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1 del TIU;
- b) verifica la sussistenza dei necessari requisiti di indipendenza del personale dirigenziale e definisce un programma di adeguamento di tali requisiti con le prescrizioni della separazione funzionale;
 - c) definisce le procedure e le responsabilità per la definizione del budget annuale, dei conti annuali separati e del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture;
 - d) definisce i contenuti e un programma di formazione per i propri dipendenti al fine di sensibilizzare la struttura sulle responsabilità connesse alla separazione funzionale;
 - e) nomina un responsabile dei rapporti con l'Autorità in merito all'attuazione del programma degli adempimenti. Tale responsabile è persona dotata di alta professionalità, alla quale si applicano le incompatibilità di cui al comma 11.3 del TIU;
 - f) definisce i formati della reportistica e delle segnalazioni da inviare all'Autorità.
- 3.2 Ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 2.1, il gestore indipendente, entro un anno dalla pubblicazione della presente deliberazione ovvero, se successivo, entro 6 mesi dal realizzarsi delle condizioni previste dall'articolo 7 del TIU:
- a) attua le procedure di cui al precedente comma 3.1 lettera c);
 - b) nomina il garante di cui al comma 15.1, lettera d), del TIU e definisce il piano di separazione fisica delle banche dati;
 - c) individua gli strumenti e le procedure per la gestione delle richieste e il trasferimento a terzi delle informazioni contenute nelle banche dati e le relative forme di controllo, al fine di garantire la neutralità dell'informazione;
 - d) definisce il codice etico;
 - e) dà attuazione ai programmi di formazione/informazione di cui al precedente comma 3.1 lettera d);
 - f) individua e valorizza le transazioni economiche e i rapporti contrattuali per l'acquisizione e la vendita di beni o servizi con le altre parti correlate ed individua procedure di valorizzazione di eventuali transazioni future;
 - g) definisce le procedure di controllo per la verifica della corretta applicazione della separazione funzionale.
- 3.3 Per il primo anno di applicazione della separazione funzionale, ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 2.1, il gestore indipendente, entro 90 giorni dal termine di cui all'articolo 3, comma 3.2 invia all'Autorità il programma degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2.1 e il rapporto sulle misure adottate in esecuzione del programma degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.2 del TIU.
- 3.4 Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla scadenza per l'invio del programma di adempimenti, di cui al comma 3.3, il gestore indipendente presenta all'Autorità, su supporto informatico, il rapporto sulle misure adottate, nell'anno

solare precedente, in esecuzione del programma degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.2 del TIU.

- 3.5 Il rapporto sulle misure adottate in esecuzione del programma degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.2 del TIU, deve contenere almeno le indicazioni relative allo stato di applicazione di ognuna delle misure previste dall'articolo 2, comma 2.1, lettere da a) ad o).

Articolo 4

Modelli di organizzazione e di gestione

- 4.1 I modelli di organizzazione e gestione, di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), rispondono alle seguenti finalità:
- a) definiscono l'organigramma dell'attività oggetto di separazione funzionale, specificandone le relative funzioni, come se fosse separata propriamente dalle altre attività, individuano le responsabilità e allocano le risorse di personale;
 - b) individuano i criteri di contabilità (generale e analitica) e la relativa reportistica;
 - c) definiscono la gerarchia decisionale, in particolare per la pianificazione delle attività;
 - d) individuano i criteri di ripartizione dei budget e i criteri di assestamento.
- 4.2 Nel caso in cui nel gestore indipendente non siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione i modelli di organizzazione, oltre a quanto previsto al precedente comma 4.1:
- a) individuano le deleghe assegnate al gestore indipendente; tra queste dovranno essere obbligatoriamente comprese: la rappresentanza verso terzi, la definizione del piano di sviluppo, l'organizzazione del personale, le deleghe con limiti di spesa definiti per decisioni relative a spese / investimenti straordinari, extra pianificazione, tali da garantire una sufficiente flessibilità nella gestione dell'attività;
 - b) individuano i criteri con cui è esplicitato il parere vincolante del gestore indipendente e l'elenco degli argomenti su cui tale parere deve essere espresso: rappresentanza, piano di sviluppo, organizzazione, trattamento dati, commesse intercompany, trattamento e accesso ai dati, ecc,

Articolo 5

Codice etico

- 5.1 Il Codice etico, di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera d), è costituito dalle seguenti parti:
- a) regole di comportamento per la generalità del personale;
 - b) regole di comportamento per il personale con responsabilità amministrative-gestionali del gestore indipendente:

- 5.2 Le regole di comportamento per la generalità del personale, di cui al precedente comma 5.1, lettera a), devono almeno comprendere :
- a) regole di comportamento in relazione alla applicazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1 del TIU;
 - b) un sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori per la violazione delle norme previste nel codice etico, nonché delle procedure previste dai modelli di organizzazione e gestione adottati per garantire l'applicazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1 del TIU.
- 5.3 Per le regole di comportamento del personale con responsabilità, di cui al comma 5.1, lettera b), oltre alle clausole precedenti, deve essere indicato un periodo minimo di due anni, decorrenti dalla cessazione del contratto, in cui le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività separata funzionalmente sono da considerare riservate.

Articolo 6

Clausole da inserire nei rapporti contrattuali di outsourcing

- 6.1 Nei rapporti contrattuali di *outsourcing*, oltre agli obblighi di riservatezza, deve essere richiesta all'appaltatore la predisposizione di procedure che garantiscano il rispetto sostanziale e formale delle regole di separazione funzionale. Tali procedure devono essere esplicitamente approvate dal gestore indipendente e, in caso di elaborazione di dati commercialmente sensibili, dal garante per la corretta gestione delle informazioni, di cui all'articolo 15, comma 15.1 lettera d) del TIU.

Articolo 7

Verifica dei requisiti di indipendenza del personale

- 7.1 I contratti di assunzione, o opportuni allegati, devono riportare clausole controfirmate che attestino la corrispondenza ai requisiti di indipendenza previsti dal TIU, in particolare con riferimento a:
- a) l'accettazione delle indicazioni contenute nel codice etico in materia di separazione funzionale;
 - b) il rispetto dei vincoli in materia di interessi diretti o indiretti in attività separate funzionalmente, di cui ai commi 11.3 e 11.4 del TIU;
 - c) il rispetto dei vincoli di parentela di cui al comma 11.4 del TIU.
- 7.2 Devono essere inoltre previsti opportuni percorsi di superamento, con tempistiche definite, di situazioni di incompatibilità consolidate precedentemente all'allocazione del personale alle funzioni che rientrano nelle attività soggette a separazione funzionale.

Articolo 8

Contenuti minimi delle informazioni da fornire all'Autorità

- 8.1 Le informazioni relative alla definizione della procedure e responsabilità relativa al budget, al piano di sviluppo, alla redazione dei conti annuali separati e delle

altre relazioni da trasmettere all'Autorità, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera o), devono contenere almeno:

- a) tempistica delle diverse fasi;
- b) catena delle responsabilità e procedura di approvazione;
- c) eventuali clausole condizionanti;
- d) eventuali criteri di aggiornamento/assestamento.

Articolo 9

Informazioni minime sul trattamento dei dati sensibili acquisiti nell'ambito dell'attività soggetta a separazione funzionale

- 9.1 La reportistica predisposta dal garante della corretta gestione dei dati sensibili, da fornire all'Autorità, di cui al comma 15.5, lettera b) del TIU, in tema di trattamento dati sensibili acquisiti nell'ambito dell'attività soggetta a separazione funzionale dovrà descrivere:
- a) le procedure per limitare l'accesso ai dati
 - b) le procedure per la tracciabilità delle informazioni
 - c) le informazioni e i servizi che si prevede di rendere di pubblico accesso e le forme di accesso a tali informazioni;
 - d) le procedure per la messa a disposizione dei dati;
 - e) il tempo di attuazione della separazione fisica delle banche dati (non superiore a due anni).

Articolo 10

Obblighi dell'impresa verticalmente integrata che opera nelle attività di cui al comma 7.1 del TIU secondo le modalità di cui al comma 7.5 del TIU

- 10.1 L'impresa verticalmente integrata che opera nelle attività di cui al comma 7.1 del TIU secondo le modalità di cui al comma 7.5 del medesimo TIU:
- a) notifica la creazione e l'effettiva attivazione della posizione organizzativa, di cui al comma 7.6, lettera a) del TIU, dedicata esclusivamente alla verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di terzi all'infrastruttura;
 - b) comunica i criteri di selezione del garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrastruttura di cui al comma 7.5, lettera b) del TIU;
 - c) notifica l'avvenuta nomina del garante per la corretta gestione delle informazioni, di cui all'articolo 15, comma 15.1 lettera d) del TIU.

Articolo 11

Obblighi del garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrastruttura di cui al comma 7.5, lettera b) del TIU

- 11.1 Il garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrastruttura, di cui al precedente comma 10.1, lettera b), presenta annualmente, e per il primo anno entro un anno dalla pubblicazione della presente deliberazione, all'Autorità il programma delle verifiche e delle metodologie inerenti:
- a) la disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di terzi all'infrastruttura;

b) i criteri di economicità della gestione.

S1 Si condivide l'impostazione proposta di prevedere che le linee guida costituiscano un supporto alle imprese nel processo di identificazione delle aree di maggior rischio e delle possibili misure di prevenzione e che quindi indichino solo le prescrizioni minime per il raggiungimento delle finalità della separazione funzionale?

S2 Quali prescrizioni si ritengono condivisibili e quali no? Per quali motivi?

S3 Quali ulteriori prescrizioni possono essere aggiunte nelle linee guida per renderle più efficaci?

S4 Si condivide l'utilità di individuare all'interno del soggetto giuridico in separazione funzionale la figura di un responsabile dei rapporti con l'Autorità in merito all'attuazione del programma degli adempimenti?

S5 Si condivide l'impostazione proposta di prevedere un termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione per la definizione del programma degli adempimenti e di un anno, dalla medesima data, per la prima applicazione?

S6 Si condivide la proposta che il codice etico preveda, tra le regole di comportamento per il personale con responsabilità amministrative – gestionali del gestore indipendente, che le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività separata funzionalmente siano da considerare riservate per un periodo minimo di due anni, decorrenti dalla cessazione del contratto?

S7 Si condivide l'impostazione proposta di fissare il termine non superiore a due anni per l'attuazione della separazione fisica delle banche dati?